

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 167° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 115. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2026

Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui, la locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico».

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2.

Pag. 1

N. 116. Ordinanza del Tribunale di Sassari del 17 giugno 2026

Reati e pene – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena – Mancata previsione che quando concorrono una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.

- Codice penale, art. 63, terzo comma.

Pag. 7

N. 117. Ordinanza del Consiglio di Stato del 22 giugno 2026

Impresa e imprenditore – Incentivi pubblici – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Divieto generale di contribuzione – Inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado – Esclusione dal divieto di contribuzione per gli incentivi concessi alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, comma 5.

Pag. 14





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 115

Ordinanza del 4 giugno 2026 della Corte d'appello di Roma nel procedimento di prevenzione nei confronti di L. G.

Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui, la locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico».

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

Ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione,

23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87)

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. Flavio Monteleone - Presidente;

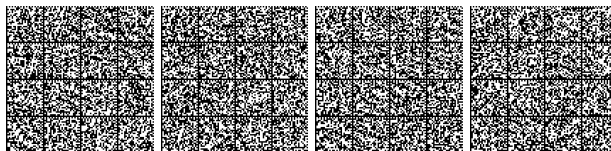
dott. Francesco Neri - consigliere;

dott.ssa Franca Amadori - consigliere relatore.

Visto il fascicolo relativo al procedimento di prevenzione n. 3/2026 del registro delle istanze di modifica della misura in atto, concernente la proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei confronti di G. L. nato a..., il giorno... sottoposto a far data dal 19 novembre 2025 allo misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di Orte (Viterbo), con decreto del Tribunale di Roma - Sezione specializzata delle misure di prevenzione emesso in data 17 novembre 2025, depositato il 18 novembre 2025;

visti i seguenti atti:

a) il decreto del Tribunale di Roma - Sezione specializzata delle misure di prevenzione, emesso in data 17 novembre 2025, depositato il 18 novembre 2025 e notificato al proposto il 19 novembre 2025, con il quale è stata applicata nei confronti di G. L. la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, per la durata di anni tre, in esecuzione dal 19 novembre 2025 e con scadenza prevista,



salvo eventuali periodi di detenzione, al 18 novembre 2028, su proposta della Questura di Viterbo, in ragione della riconosciuta pericolosità lucrogenetica di tipo comune ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) ed 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora innanzi, per brevità, solo «Codice Antimafia»), trattandosi di soggetto dedito ad un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti di varia tipologia organizzata ed estesa anche a soggetti minorenni, avendo egli coinvolto in tale attività delittuosa anche i propri figli... e...;

b) il ricorso in appello proposto dal G. a ministero del difensore, Avvocato Antonio Gregorace, del Foro di Roma, pendente davanti a questa Corte;

c) la proposta di aggravamento della misura di prevenzione già in esecuzione, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (1) in quanto il prevenuto aveva commesso diverse gravi violazioni delle prescrizioni imposte, in particolare aveva violato più volte l'obbligo di soggiorno nel comune di..., essendosi recato reiteratamente a... ed era stato altresì sorpreso in compagnia di un soggetto pregiudicato.

Tale proposta è stata correttamente depositata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma in data 6 marzo 2026, mentre era già pendente il giudizio di appello sul decreto genetico.

d) il provvedimento emesso in data 9 marzo 2026, depositato in data 10 marzo 2026, con il quale il Tribunale di Roma - Sezione specializzata delle misure di prevenzione ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo che la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento, in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, spetti al giudice di secondo grado, in applicazione dell'art. 11 del «Codice Antimafia», come interpretato dalla prevalente attuale giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

A. Premessa.

1. Attualmente, la prassi seguita nelle diverse Corti d'Appello italiane in relazione alla competenza a decidere in ordine alle richieste di revoca *ex nunc* della misura in atto, nonché alle proposte di aggravamento, non è omogenea.

Questa medesima Corte d'appello di Roma ha applicato per diversi anni, dall'entrata in vigore del «Codice Antimafia», fino al 2020, la procedura ricavabile dalla lettera del comma 2 dell'art. 11 di tale atto normativo, che così recita:

«2. Il provvedimento stesso [di applicazione delle misure di prevenzione], su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura».

Quindi, poiché la locuzione «il provvedimento stesso... può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato» si riferisce, secondo il senso fatto palese dalle parole, al Collegio che ebbe a disporre originariamente l'applicazione della misura, questa Corte per molti anni ha disposto la trasmissione degli atti per competenza funzionale al Tribunale emittente, per la decisione sia sulla richiesta di revoca *ex nunc* (e non *ex tunc*, che invece costituisce oggetto dell'appello avverso il decreto genetico), sia per la decisione sulla proposta di aggravamento.

Si badi che tale prassi era confortata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, come resta comprovato da Cass. Pen. Sez. V, n. 40334 del 2015 (2) nel cui punto 3.2. si legge:

«La competenza a provvedere sulle proposte di aggravamento di misure di prevenzione personali, così come su ogni istanza di revoca o modifica delle stesse, anche a seguito della nuova previsione di cui all'art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, spetta in via funzionale all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica».

Tale pronuncia ha, coerentemente, annullato senza rinvio l'aggravamento della misura disposto dalla Corte d'Appello, riconoscendo la competenza funzionale esclusiva del Tribunale quale organo a quo.

A tale interpretazione si sono conformate per anni le Corti di merito, tra cui questa Corte d'Appello di Roma, che fino al 2020 ha sistematicamente trasmesso al Tribunale le richieste di aggravamento pervenute nelle more del giudizio di impugnazione, in applicazione della chiara regola dettata dall'art. 11, comma 2.

A.2. L'orientamento interpretativo qui censurato e la sua genesi. - Un diverso indirizzo, affermatosi in una parte della giurisprudenza di legittimità, ha tratto spunto da una risalente interpretazione resa con riferimento all'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, norma integralmente confluita nell'art. 11 del Codice Antimafia, elaborando la distinzione tra il concetto di «esecutività» - che connota la misura di prevenzione sin dalla sua applicazione - e quello di «definitività», inteso come passaggio in giudicato del decreto genetico.

(1) in persona del Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Cristina Palaia.

(2) Presidente dott. Stefano Palla, Consigliere estensore dott. Angelo Caputo



In tale prospettiva, la competenza sull'aggravamento in pendenza di appello verrebbe attribuita alla Corte d'Appello investita del giudizio di impugnazione, in quanto «organo» che in quel momento «sta trattando» il procedimento.

Questa Corte ritiene che tale interpretazione non trovi alcun fondamento nel dato normativo. La disposizione parla di «organo giurisdizionale che ha emesso» il provvedimento: il tempo verbale usato - il passato prossimo - indica univocamente il Giudice che ha già emesso il decreto

applicativo, non quello che eventualmente e successivamente sia investito di un giudizio di impugnazione. L'aggettivo «stesso» con cui si apre il comma 2 si riferisce al «provvedimento di applicazione» di cui al comma 1, e l'organo competente a revocarlo o modificarlo è quello - e soltanto quello - che lo ha emanato.

In claris non fit interpretatio.

La distinzione tra «esecutività» e «definitività» è, dal punto di vista normativo, una distinzione che il legislatore non ha recepito, anche se l'interpretazione del comma 2 del previgente art. 7 della legge n. 1423 del 1956, era all'epoca già consolidata, sicché, se il legislatore l'avesse condivisa, ben avrebbe potuto farla propria, inserendo espressamente tale distinzione «pretoria» nella nuova disposizione di cui all'art. 11.

Discende che, in applicazione del noto criterio ermeneutico *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*, non è possibile attribuire al legislatore una volontà normativa che, pur essendo stata elaborata in via pretoria, non è stata trasfusa nel testo del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il Codice Antimafia, infatti, è nato con l'esplicita finalità di coordinare ed armonizzare una disciplina che, nel corso di oltre mezzo secolo, si era stratificata in una pluralità di interventi eterogenei, spesso adottati in momenti storici diversi e per finalità del tutto differenti.

Nel tempo, ulteriori ampliamenti hanno esteso l'ambito soggettivo delle misure di prevenzione a tipologie profondamente diverse: dagli indiziati di terrorismo ai violenti negli stadi, fino a soggetti che nulla hanno a che vedere con le originarie categorie del 1956 (come ad esempio gli *stalker*).

Proprio perché il Codice Antimafia è stato concepito per riordinare una normativa frammentata e disomogenea, non può ritenersi che il legislatore abbia voluto recepire automaticamente interpretazioni giurisprudenziali pregresse, ove tali interpretazioni non trovino chiara e inequivoca espressione nel testo codificato.

Attribuire al legislatore una volontà «tacita» in tal senso significherebbe, in definitiva, sovrapporre alla scelta normativa espressa una ricostruzione che la legge non contiene e che il legislatore, pur avendo l'occasione di farlo, non ha inteso introdurre.

A.3. Le conseguenze distorsive dell'interpretazione qui censurata. L'interpretazione qui criticata produce effetti gravemente distorsivi sul piano del diritto di difesa e della parità di trattamento, di cui occorre dare conto analiticamente.

A.3.1. In primo luogo, essa determina una variazione del giudice competente in ragione di un elemento del tutto casuale e non governabile dall'interessato: la velocità con cui la Corte d'Appello fissa l'udienza e definisce il giudizio sul decreto genetico.

Se la proposta di aggravamento, in ipotesi, pervenisse il giorno prima che il decreto genetico diventi definitivo, deciderebbe la Corte d'Appello, con la conseguenza che al proposto resterebbe quale unico rimedio, in caso di accoglimento della proposta di aggravamento, esclusivamente l'eventuale ricorso per cassazione, proponibile peraltro nei soli limiti della violazione di legge.

Se invece la proposta pervenisse il giorno immediatamente successivo alla definitività, deciderebbe il Tribunale, con la conseguenza che al proposto, in caso di accoglimento, resterebbe la possibilità di appello e successivo ricorso per Cassazione.

La diversa procedura quindi, nella sostanza, resta determinata dalla casualità del calendario giudiziario, senza che tale differente trattamento possa essere attribuito ad una qualche responsabilità o negligenza dell'interessato, che si vede aperta o chiusa la strada dell'appello avverso il provvedimento peggiorativo per ragioni riconducibili al carico di lavoro e all'organizzazione interna dell'ufficio.

Tale conseguenza irragionevole non solo non trova alcun fondamento in una espressa scelta del legislatore, ma si basa su un'interpretazione pretoria priva di giustificazione, anche sul piano meramente pratico.

Si sostiene, infatti, che l'aggravamento dovrebbe essere deciso dal giudice «materialmente in possesso degli atti». Ma, a prescindere dal fatto che non può giustificarsi la soppressione di un grado di giudizio per mere esigenze di gestione documentale, l'assunto non corrisponde al vero.

Gli atti necessari per valutare l'aggravamento non coincidono con l'intero fascicolo del procedimento di prevenzione, ma si limitano alle violazioni contestate, agevolmente acquisibili anche dagli uffici meno attrezzati.



Le attuali tecnologie di scansione e di trasmissione digitale - ormai diffuse in ogni ufficio giudiziario - consentono di rendere immediatamente disponibili gli atti rilevanti, senza che ciò comporti alcun aggravio organizzativo.

In ogni caso, il diritto di difesa e la garanzia del doppio grado non possono essere sacrificati per ragioni di mera praticità amministrativa: la struttura del procedimento non può essere piegata alla logica della comodità, specie quando è in gioco l'incidenza di misure che limitano la libertà personale.

In sintesi, mentre il soggetto nei cui confronti la proposta di aggravamento venga avanzata dopo la definitività del decreto genetico beneficia di tre gradi complessivi di giudizio (Tribunale - Corte d'Appello Cassazione), il soggetto che si trovi nella medesima posizione sostanziale, incappando però in una Corte d'Appello oberata - tale da non riuscire a decidere prima che la proposta venga avanzata - si trova privato del primo grado di giudizio di merito, senza che vi sia alcuna norma che giustifichi tale diverso trattamento.

A.3.2. Giova qui evidenziare, con riferimento alla situazione concreta in esame, l'ulteriore anomalia che l'interpretazione censurata produce: il G. si trova a subire la valutazione sulla proposta di aggravamento da parte di questa Corte d'Appello, che è la medesima chiamata a giudicare sul decreto genetico. Ne deriva che il medesimo organo giurisdizionale è chiamato contestualmente a valutare sia se la misura originariamente applicata sia corretta o meno (giudizio di appello sul decreto genetico), sia se essa debba essere aggravata (giudizio sulla proposta di aggravamento): una sovrapposizione che pone un evidente problema di terzietà e imparzialità del giudice.

Il problema si riverbera, questa volta sì in modo concreto, anche sull'organizzazione dell'ufficio d'appello, costretto a modificare più volte la composizione dei collegi nelle misure di prevenzione - in particolare in quelle patrimoniali, ma non solo, poiché spesso si accompagnano a misure personali - al fine di prevenire possibili ricusazioni dei magistrati che abbiano già deciso sull'appello avverso il decreto genetico, così costringendo la sezione specializzata a diluire la propria specializzazione, integrandosi con magistrati che non trattano la materia.

Si afferma, in via teorica, che la decisione sull'aggravamento non coincide con quella sulla sussistenza dei presupposti della misura originaria. Tuttavia, tale distinzione è più apparente che reale.

Pur non essendovi una totale sovrapposizione, la valutazione dell'aggravamento richiede necessariamente il confronto col percorso argomentativo che ha sorretto la misura genetica, poiché solo alla luce di quel quadro è possibile apprezzare la gravità, la rilevanza e la portata delle violazioni contestate, ai fini dell'accoglimento (o del rigetto) della proposta di aggravamento.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui la misura genetica sia stata applicata per una pericolosità qualificata di tipo «familiistico» (come nei maltrattamenti in famiglia): una condotta che, in un diverso contesto di pericolosità, potrebbe non essere di per sé sufficiente ad integrare un aggravamento - ad esempio un episodio isolato di minaccia - assume invece rilievo decisivo quando la minaccia è rivolta proprio alle persone offese, con promessa di vendetta.

È dunque evidente che la valutazione dell'aggravamento non può essere isolata dal quadro motivazionale della misura genetica, e che la pretesa separazione tra i due giudizi non regge né sul piano logico, né su quello applicativo.

Ne deriva che l'argomento organizzativo - già di per sé inidoneo a giustificare la compressione delle garanzie difensive - risulta anche infondato in fatto, poiché la struttura stessa del giudizio sull'aggravamento impone un confronto con la decisione genetica, rendendo inevitabile il rischio di ricusazione ed aggravando ulteriormente il carico dell'ufficio d'appello.

A.3.3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, in applicazione dell'art. 12 delle Preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, l'operazione ermeneutica qui criticata non si configura come legittimo esercizio della funzione nomofilattica, bensì come sostituzione di una norma con un'altra, di diverso contenuto, ad opera del potere giudiziario.

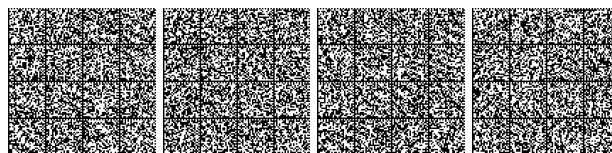
L'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 infatti non presenta alcuna difficoltà interpretativa sul piano letterale: il significato delle espressioni utilizzate è univoco e non richiede integrazioni o ricostruzioni pretorilmente elaborate.

Come già evidenziato, il legislatore non ha inteso recepire l'interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla previgente normativa del 1956; interpretazione che, oltre a non trovare riscontro nel dato testuale del Codice Antimafia, presenta - come si dirà - profili di manifesta irragionevolezza e di possibile contrasto con i principi costituzionali.

In assenza di una scelta normativa espressa, non può dunque ritenersi legittimo l'ostinato ripristino di un orientamento pretoriano elaborato in un contesto storico e sistematico del tutto diverso, e che il legislatore del 2011, pur avendo piena consapevolezza della sua esistenza, ha deliberatamente omissso di trasfondere nel nuovo testo codificato.

Attribuire oggi al legislatore una volontà «tacita» di confermare quell'interpretazione significherebbe, in definitiva, sovrapporre alla legge una ricostruzione che la legge non contiene, e che il legislatore - nel riordinare organicamente la materia - non ha voluto fare propria.

B. La Questione.



B.1. Per le ragioni illustrate, ritiene questa Corte territoriale di dover sollevare d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice Antimafia), così come risultante dall'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in pendenza del giudizio di appello avverso il decreto genetico di primo grado, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura di prevenzione personale spetta alla Corte d'Appello investita del giudizio di impugnazione e non al Tribunale che ha emesso il provvedimento applicativo, per contrasto con le seguenti norme costituzionali:

a. l'art. 25, comma 1, della Costituzione, che sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge: l'interpretazione censurata fa sì che il giudice competente a provvedere sull'aggravamento muti in ragione di un elemento del tutto fortuito e non governabile dall'interessato, costituito dalla velocità con cui la Corte d'Appello definisce il giudizio sul decreto genetico, con la conseguenza che il sottoposto non è in grado di conoscere in anticipo, con certezza e prevedibilità, quale sarà il giudice chiamato a decidere sulla proposta di aggravamento che lo riguarda;

b. l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e di quello di ragionevolezza: soggetti in posizione giuridica identica - sottoposti a misura di prevenzione nei confronti dei quali venga avanzata proposta di aggravamento - ricevono un trattamento processuale radicalmente diverso (due gradi di giudizio di merito e quello di legittimità, oppure un solo grado di merito con quello di legittimità) non già in ragione di una scelta legislativa fondata su una ragionevole distinzione, bensì in ragione di un accidente processuale - la pendenza o meno del giudizio di appello alla data di deposito della proposta - del tutto estraneo alla volontà ed alle iniziative dell'interessato e contro il quale questi non ha alcun rimedio;

c. l'art. 24, comma 2, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento: la perdita di un grado di giudizio di merito - senza che alcuna norma di legge la preveda e la giustifichi - comprime il diritto di difesa dell'interessato in modo non proporzionato e privo di qualsiasi fondamento normativo, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive determinata non dalla legge, ma da un orientamento giurisprudenziale *contra legem*;

d. l'art. 111, comma 2, della Costituzione, che garantisce il giusto processo e, in particolare, la terzietà e l'imparzialità del giudice: l'attribuzione alla Corte d'Appello della competenza sulla proposta di aggravamento mentre è pendente dinanzi alla medesima Corte il giudizio di impugnazione del decreto genetico, determina una insanabile commistione di ruoli, ponendo il medesimo organo nella posizione di dover valutare contestualmente, e con evidenti rischi di interferenza reciproca, sia la legittimità del decreto applicativo, sia la fondatezza della proposta volta ad aggravarne il contenuto.

C. Della non manifesta infondatezza della questione.

C.1. La questione non è manifestamente infondata, per le ragioni analiticamente illustrate ai paragrafi che precedono.

Vale tuttavia aggiungere alcune considerazioni sistematiche.

Il legislatore del 2011, nel redigere il Codice Antimafia, ha utilizzato per l'art. 11, comma 2, una formula di assoluta chiarezza: l'aggravamento spetta all'organo «dal quale fu emanato» il provvedimento. Il riferimento all'organo «emanante» - anziché all'organo «competente» o all'organo «che procede» - indica con evidenza la scelta di ancorare la competenza a un dato statico e immutabile (l'organo che ha già emesso il decreto), non a un dato dinamico e variabile quale lo stato del procedimento di impugnazione.

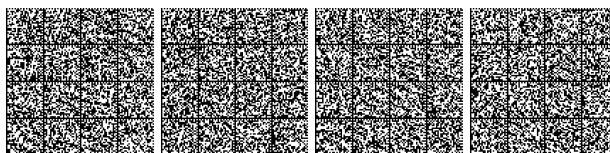
Milita in tal senso anche la considerazione sistematica per cui il legislatore - quando ha voluto attribuire competenze in ragione dello stato di pendenza del procedimento - lo ha fatto esplicitamente.

Il silenzio del legislatore sull'ipotesi di pendenza dell'appello, nell'art. 11, comma 2, non può essere inteso come lacuna, ma come conferma della volontà di attribuire la competenza in ogni caso al Giudice emittente.

Deve infine escludersi la pertinenza del richiamo all'art. 597, comma 1, c.p.p. operato dal Tribunale nel provvedimento di trasmissione: quella norma riguarda l'effetto devolutivo dell'appello nel giudizio di cognizione ordinaria e non ha alcuna attinenza con il procedimento di prevenzione, che è disciplinato da un sistema normativo speciale ed autonomo, soggetto a proprie regole di competenza.

D. Del tipo di pronuncia auspicata.

D.1. Giova precisare, conclusivamente, che la questione viene sollevata nei termini di cui al dispositivo che segue non perché si ritenga la norma in sé incostituzionale, bensì perché l'interpretazione giurisprudenziale censurata ne ha tradito il significato, introducendo una distinzione - tra provvedimento esecutivo e provvedimento definitivo - che la lettera della legge non conosce e che ne ha radicalmente alterato il portato applicativo in senso costituzionalmente incompatibile.



La locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» è già di per sé idonea, nella sua formulazione letterale, ad esprimere il significato costituzionalmente corretto: essa individua il giudice competente in modo statico e definitivo - quello che ha emesso il provvedimento - senza che lo stato del procedimento di impugnazione possa in alcun modo incidere su tale individuazione. La norma, correttamente intesa, non necessita di integrazione alcuna: essa già esclude, nella sua formulazione attuale, qualsiasi distinzione fondata sulla pendenza o meno del giudizio di appello.

È l'interpretazione giurisprudenziale qui censurata ad aver introdotto, in via di fatto, una norma diversa da quella scritta dal legislatore.

Per tali ragioni, questa Corte auspica che il Giudice delle leggi voglia adottare una pronuncia interpretativa che, dichiarando non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione, chiarisca con autorità di cosa giudicata che la locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» deve essere intesa nel senso che la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura di prevenzione spetta all'organo che ha emesso il decreto applicativo, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento di impugnazione avverso quest'ultimo: così restituendo alla norma il suo genuino significato normativo e ponendo fine all'incertezza applicativa ed alle irragionevoli differenze procedurali che l'orientamento giurisprudenziale qui censurato ha generato.

E. Della rilevanza della questione.

E.1. Per quanto riguarda la rilevanza della questione sollevata, osserva questa Corte territoriale che non vi sono altre possibilità per emendare l'orientamento giurisprudenziale qui censurato, che si pone in frontale contrasto con la lettera dell'art. 11, comma 2, del Codice Antimafia.

Non è possibile, in primo luogo, decidere sulla propria competenza senza applicare la norma nell'interpretazione censurata: tale applicazione è inevitabile e pregiudiziale rispetto a qualsiasi altro atto del procedimento.

Non è possibile, in secondo luogo, trasmettere in via di fatto gli atti al Tribunale di Roma, quale organo funzionalmente competente ai sensi del testo letterale della norma, perché ciò comporterebbe la violazione del provvedimento di trasmissione emesso dal Tribunale medesimo, nonché il rischio di un conflitto negativo di competenza la cui risoluzione richiederebbe comunque l'applicazione dell'interpretazione di legittimità qui contestata.

Discende pertanto la necessità della richiesta di intervento del Giudice delle leggi.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara d'ufficio rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 25 comma 1 e 111 comma 2 della Costituzione nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, la locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico», e, per l'effetto;

sospende il giudizio;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme con la prova delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedente disposto.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026

Il Presidente: MONTELEONE

I consiglieri: NERI - AMADORI



N. 116

Ordinanza del 17 giugno 2026 del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di G. B.

Reati e pene – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena – Mancata previsione che quando concorrono una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.

- Codice penale, art. 63, terzo comma.

TRIBUNALE DI SASSARI

UFFICIO GIP/GUP

Ordinanza con la quale viene sollevata d'ufficio la questione

di legittimità costituzionale

(articoli 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953)

Il Giudice,

rilevato che si procede nei confronti di B. G., nato a... il..., difeso di fiducia dagli avvocati Gianfranco Oppes e Marco Palmieri del Foro di Sassari e residente a... in... dove ha dichiarato domicilio per la notifica degli atti introduttivi a giudizio, in relazione al seguente reato (capo di imputazione così modificato all'udienza del 15 aprile 2026):

«delitto previsto e punito dagli articoli 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 1, numeri 1, e comma 2, prima parte, del codice penale perché, con violenza consistita nella repentinità dell'azione e comunque in assenza di un consenso da parte della persona offesa, costringeva la propria figlia... nata il... a subire atti sessuali, cogliendola in un momento in cui la madre della persona offesa era fuori casa, avvicinandosi alla stessa per farle delle coccole, toccandole i glutei e infilandole le dita all'interno della vagina.

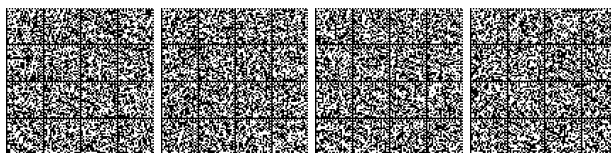
Con l'aggravante dell'essere il fatto commesso dall'ascendente, cioè dal padre ai danni della figlia.

Con l'aggravante dell'essere il fatto commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.

In..., ...»;

rilevato che in sede di udienza preliminare si è costituita parte civile..., nata a... il..., rappresentata dalla madre..., nata ad... il..., difesa dall'avvocato Nicola Andrea Oggiano del Foro di Sassari; rilevato che, nel corso dell'udienza preliminare, è stato richiesto il giudizio abbreviato, che all'udienza del 13 maggio 2026 il giudice ha disposto procedersi con il rito alternativo richiesto, che a tale udienza le parti hanno concluso e che, all'odierna udienza del 17 giugno 2026, non essendovi state repliche, è stata data lettura alle parti della presente ordinanza;

rilevato che, in particolare, il pubblico ministero, ritenuta la sussistenza delle contestate aggravanti ed esclusa la sussistenza di attenuanti, ha chiesto la condanna alla pena finale di anni otto di reclusione, mentre la parte civile ha chiesto condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore a euro 60.000 al netto dell'importo di euro 15.000 già versato dall'imputato a parziale ristoro e che, infine, la difesa ha chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3 del codice penale., della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti o quantomeno equivalenti alle aggravanti, e il contenimento della pena entro il minimo edittale.



OSSERVA

1. Le emergenze probatorie.

1.1. Il presente procedimento ha avuto origine dalla querela sporta in data 7 febbraio 2025 da... madre di...), la quale ha riferito che in data..., quando la sera era rientrata a casa, la figlia, che aveva trascorso la giornata con il padre B. G., era molto agitata e le aveva fatto ascoltare delle registrazioni, effettuate dalla minore all'insaputa dell'odierno imputato nell'ambito di confronto tra i due, nelle quali quest'ultimo ammetteva di fatto di averla penetrata con le dita a... del..., allorché la persona offesa non aveva ancora compiuto quattordici anni.

In questa sede la... ha dichiarato di essere separata di fatto dal marito e ha sostenuto che la figlia non le avrebbe mai confidato prima tale episodio.

1.2. In data 19 febbraio 2025 è stata sentita a sommarie informazioni..., la quale ha riferito che la mattina del... era da sola a casa con il padre e, svegliatasi, era rimasta a letto in quanto era stanca e non si voleva alzare. Suo padre era entrato in stanza e, in un frangente in cui lei era sdraiata, le aveva fatto dei «grattini» sulla schiena. Ella aveva fatto finta di dormire e il padre era sceso con la mano abbassandole i pantaloncini, toccandole il «culo» e, infine, dopo aver messo la mano «a cucchiaino», le aveva infilato le dita all'interno della «vagina». Ella, durante tale azione, era «tipo bloccata» e, al termine della stessa, aveva fatto finta di svegliarsi, era corsa in bagno e si era messa a piangere. Tornata in camera, il padre non c'era più e quest'ultimo le aveva poi chiesto di non dire nulla a nessuno.

La..., nel proseguo del racconto, ha inoltre dichiarato di aver inoltrato dei messaggi audio alla madre piangendo e che la sera, allorché quest'ultima era tornata a casa, le aveva spiegato ciò che era accaduto. La madre e il padre avevano dunque parlato tra di loro e l'odierno imputato aveva negato, sostenendo che la figlia avesse sognato l'episodio. La madre l'aveva poi mandata a buttare la spazzatura insieme al padre e, in tale frangente, quest'ultimo le aveva detto che rimaneva comunque suo padre e che non lo aveva fatto apposta. Tornati a casa, la madre non le aveva più chiesto nulla. Ella aveva pensato che la madre non le avesse creduto e anche lei, per un attimo, aveva pensato di essersi immaginata tutto.

Il giorno di... in cui aveva registrato gli audio, trovandosi insieme al padre, aveva rievocato questo episodio. Nel momento in cui il padre, per giustificarsi, le aveva detto che all'epoca dei fatti non faceva più «roba» con la madre da quattro anni, ella aveva iniziato a registrarlo.

La... ha inoltre dichiarato di aver raccontato quanto accaduto il... anche all'amica... e al «fidanzato»..., in quanto, quando quest'ultimo la abbracciava e la toccava, le tornava alla mente ciò che era successo con il padre.

L'odierna persona offesa ha infine dichiarato di essere certa della data del fatto, avendola memorizzata molto bene, e ricordandosi anche che si trattava di un mercoledì nel quale c'era il mercatino, che il giorno dopo era venuta a casa sua nonna in quanto la madre non la voleva lasciare a casa da sola con il padre e che il venerdì era uscita con una sua amica.

1.3. Sentiti a sommarie informazioni, ... e ... hanno confermato quanto riferito dalla persona offesa. La..., in particolare, ha dichiarato che, all'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, ... le aveva confidato di aver acquisito la certezza che ciò che le aveva raccontato era successo realmente in quanto, quando ella aveva parlato dell'episodio con il padre, quest'ultimo le aveva detto: «Lo so che abbiamo sbagliato» e poi le aveva confermato che non si era trattato di un sogno.

Il ... ha invece riferito che ... gli aveva raccontato che a ... del ... il padre era entrato in camera sua mentre lei era in dormiveglia e le aveva toccato la vagina, e ciò al fine di spiegargli per quale motivo si spaventasse per i «movimenti bruschi» e renderlo partecipe di tale episodio traumatico.

1.4. Si è poi proceduto alla trascrizione delle registrazioni audio effettuate da... nel corso del confronto con il padre del..., dalle quali risulta che l'odierno imputato, in tale circostanza, pur ammettendo alla figlia il fatto, ha tentato di minimizzarne la gravità («ho avuto un momento di debolezza»; «eh, ti ho toccato, e bè?»; «perché io dovevo prendermi queste colpe se era già tutto finito?»; «io lo sto dicendo per te, per non enfaticizzare la cosa»), ha spinto la persona offesa a rimuovere quanto accaduto e a non parlarne con nessuno invece che intraprendere un percorso terapeutico per acquisire gli strumenti per convivere con il gravissimo trauma subito («lo devi dimenticare per il tuo bene stesso, tu quella cosa la devi cancellare»; «coinvolgere altre persone non è stato positivo né per te né per me, non sarà neanche in futuro [positivo] coinvolgere altre persone»; «io lo sto dicendo per te, per non enfaticizzare la cosa perché più la pensi [...] e più... questa cosa non te la toglì più»), e, soprattutto, l'ha colpevolizzata ripetutamente sia in relazione alla violenza sessuale subita sia in relazione al fatto di averlo riferito alla madre.



Quanto al primo aspetto, allorché... dice: «Ero mezzo addormentata», l'odierno imputato le risponde: «No, non eri mezzo addormentata», come a insinuare che ella fosse consenziente o che, quantomeno, non si fosse opposta come avrebbe dovuto fare. Tale accusa diventa ancora più esplicita nell'ambito di un successivo passaggio, quando egli dice alla figlia: «Ma di solito quando io mi avvicinavo mi fermavi, mi hai sempre fermato, invece non mi hai fermato e per questo magari sono andato un po' avanti perché se mi fermavi...». Egli, inoltre, parlando di quando accaduto e delle relative responsabilità e continuando a minimizzare la gravità del fatto, utilizza nuovamente la prima persona plurale: «Ma io non capisco cos'è che ti è rimasto, perché non abbiamo fatto niente di che».

Come anticipato, il B. accusa poi la figlia di essere stata lei a «rovinare tutto» per aver riferito quanto accaduto alla madre nonostante egli le avesse detto di non dire nulla.

1.5. B. G. è incensurato.

1.6. Solo successivamente alla celebrazione della prima udienza preliminare e alla costituzione come parte civile della persona offesa, l'imputato, prima ha versato alla stessa la somma di euro 15.000 a titolo di parziale risarcimento del danno e poi è comparso all'udienza del 13 maggio 2026, nell'ambito della quale non si è sottoposto ad esame ma ha letto una dichiarazione dattiloscritta dal contenuto confessorio.

La difesa, infine, ha depositato un documento di poche righe sottoscritto dal dott... in data 9 aprile 2026, nel quale quest'ultimo, dopo aver dichiarato di aver «provveduto ad esaminare» l'odierno imputato su incarico del suo difensore, senza alcuna indicazione di riferimenti scientifici, senza alcuna forma di anamnesi fatta eccezione per la seguente indicazione: «il soggetto all'anamnesi non ha presentato precedenti psichiatriche di rilevanza clinica» e senza nemmeno indicare la data dell'apparentemente unico colloquio effettuato con il paziente, sostiene sostanzialmente che quest'ultimo avrebbe violentato la figlia a causa del suo patologico bisogno di affetto e delle sue «paure abbandoniche».

2. La questione di legittimità costituzionale.

2.1. Ciò premesso, questo giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1) c.p., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

Quanto alla rilevanza della questione, è in primo luogo da osservare che, alla luce delle risultanze probatorie sopra compendiate, non vi è dubbio né in merito alla responsabilità penale dell'odierno imputato né in merito alla qualificazione giuridica del fatto allo stesso contestato.

L'odierno imputato, infatti, toccando il sedere e infilando le dita all'interno della vagina della figlia appena tredicenne in assenza di un suo consenso, e dunque in presenza di un suo evidente dissenso implicito, l'ha senz'altro costretta con violenza a subire un atto dell'inequivocabile valenza sessuale, come riconosciuto in questi casi da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità.

Devono inoltre ritenersi sussistenti sia la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 1 c.p. (costituita dall'essere stato commesso il fatto nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente) sia la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo periodo c.p. (costituita dall'essere stato il fatto commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni quattordici), essendo stato il reato commesso dall'odierno imputato ai danni della figlia, la quale solamente pochi giorni prima aveva compiuto tredici anni.

Non sussistono, invece, concorrenti circostanze attenuanti.

Al riguardo è in primo luogo da rilevare che il fatto, in considerazione della invasività oggettiva dell'atto sessuale (toccamento dei glutei e penetrazione vaginale con le dita), dell'età della persona offesa (tredici anni appena compiuti), del rapporto tra soggetto attivo e persona offesa (violenza sessuale posta in essere dal padre ai danni della figlia, vedasi Cass. n. 23078/2021) e delle gravissime ripercussioni subite nell'età dell'adolescenza da parte della persona offesa che quest'ultima si porta dietro ancora ora, non può certo ritenersi di lieve entità a norma dell'art. 609-bis, ultimo comma c.p. Palesemente insussistente è poi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. atteso che, in considerazione del relevantissimo danno non patrimoniale cagionato dall'odierno imputato alla persona offesa e di quello non patrimoniale relativo ai costi del supporto di tipo psicologico di cui la persona offesa avrà necessità per rielaborare il trauma, la somma di euro 15.000 non costituisce evidentemente un risarcimento integrale.

Non si ritengono nemmeno sussistenti le circostanze attenuanti generiche considerato che, al di là dell'oggettiva gravità del fatto, il comportamento posto in essere successivamente dal B. appare altrettanto censurabile.



Al riguardo è infatti da rilevare che il B. ha dapprima invitato la figlia a non raccontare nulla a nessuno, poi ha negato il fatto inducendo la madre a non crederle, poi, pur confermando quanto accaduto esclusivamente nell'ambito di colloqui privati con la figlia, ha invitato quest'ultima a rimuovere quanto accaduto e a non parlarne con nessuno, ha nella sostanza minimizzato la gravità dei fatti e ha reiteratamente insinuato che la colpa di quanto accaduto fosse anche sua, con ciò colpevolizzandola e, in tutto questo arco temporale, non si è rivolto ad alcun professionista né ha suggerito alla figlia di farlo offrendole di coprire i relativi costi, né ha proposto alla figlia alcuna forma di risarcimento.

Alla luce di tale complessivo comportamento posto in essere nel tempo dal il B., si ritiene dunque che le recenti iniziative, poste in essere successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare e costituite dal parziale risarcimento dei danni, dalla lettura in udienza di dichiarazioni confessorie e dalla partecipazione al colloquio con il dott... fissato-gli dal suo difensore, costituiscano attuazione di una strategia difensiva volta ad ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole nel presente procedimento più che segnali di piena resipiscenza e che, in ogni caso, non siano tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che, per espressa previsione dell'art. 62-bis, comma 3 del codice penale «in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Alla luce di quanto esposto, questo giudice, in attuazione di quanto disposto dall'art. 63, comma 3 del codice penale, individuando una pena base corrispondente al minimo edittale, pari ad anni sei di reclusione, dovrebbe dunque operare prima l'aumento fisso della metà previsto dalla circostanza a effetto speciale di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo periodo c.p., arrivando ad una pena pari ad anni nove di reclusione, e su tale pena operare l'ulteriore aumento fisso di un terzo previsto dalla circostanza aggravante a effetto comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., arrivando così ad una pena di anni dodici di reclusione, da ridurre per il rito abbreviato ad anni otto di reclusione.

Ove, invece, fosse accolta la questione di legittimità costituzionale, all'esito dell'aumento di pena per la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 609 ter comma 2 primo periodo c.p., la pena di anni nove di reclusione potrebbe essere aumentata fino a un terzo per effetto della circostanza a effetto comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., lasciando a questo giudice la possibilità di modulare tale aumento di pena, valorizzando senz'altro l'indubbia pregnanza dell'aggravante in questione, ma senza arrivare all'applicazione di una pena sproporzionatamente elevata e irragionevole, come tale priva di reale efficacia rieducativa.

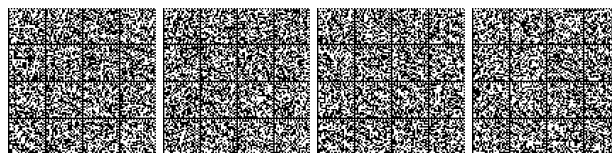
2.2. Quanto poi alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è da rilevare quanto segue.

Nell'ambito delle classificazioni delle circostanze, quanto alla modalità di commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 63, commi 3, 4 e 5 c.p. la distinzione fondamentale è quella tra circostanze a effetto comune, ossia quelle che determinano un aumento o una diminuzione della pena sino a un terzo, e le circostanze a efficacia speciale, categoria all'interno della quale rientrano sia le circostanze a effetto speciale, ossia quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo, sia le circostanze autonome, ossia quelle che determinano l'applicazione di una pena di specie diversa. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 400/1984, la medesima disciplina prevista dall'art. 63, commi 3, 4 e 5 c.p. era applicabile anche alle circostanze indipendenti, ossia quelle in relazione alle quali è prevista una cornice edittale distinta rispetto a quella della fattispecie base, mentre allo stato tali disposizioni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sono applicabili alle circostanze indipendenti solamente ove quest'ultime determinino un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo o l'applicazione di una pena di specie diversa (Sez. un. n. 28953/2017, Cass. n. 34379/2025).

È inoltre da rilevare che le circostanze a efficacia speciale, come sopra definite, sono considerate dal legislatore più gravi e più significative rispetto a quelle a effetto comune. Ciò risulta, ovviamente, in primo luogo dal fatto che le prime incidono sul trattamento sanzionatorio in modo più significativo rispetto alle seconde, determinando un aumento o una diminuzione della pena più elevati o comportando l'applicazione di una pena di specie diversa.

Inoltre, a norma dell'art. 157 del codice penale, per determinare il termine di prescrizione si tiene conto solamente delle circostanze aggravanti a efficacia speciale, mentre non rilevano a tale fine le circostanze a effetto comune. Parimenti, a norma dell'art. 278 del codice di procedura penale, per determinare la pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelati personali, si tiene conto della generalità delle circostanze a efficacia speciale, fatta eccezione per la recidiva, e non si tiene conto delle circostanze a effetto comune, fatta eccezione per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 del codice penale e per la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del codice penale.

E ancora, ai fini della determinazione della pena per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale, a norma del comma 5 di tale articolo, rilevano esclusivamente le circostanze a efficacia speciale. Al riguardo particolare significativo appare il seguente passaggio della relazione illustrativa al decreto legislativo



n. 28/2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento la suddetta causa di non punibilità: «[i]l quarto comma del nuovo art. 131-*bis* detta i criteri per la determinazione della pena detentiva ai fini del primo comma per l'Ipotesi in cui siano presenti circostanze. Lo schema di decreto delegato ha qui adottato un criterio già presente nella vigente legislazione, secondo il quale andranno considerate solo quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo "ad effetto speciale", rivelano una particolare "significatività" tale da essere in qualche modo accostabili, nelle valutazioni del legislatore, a sottospecie di fattispecie autonome».

Ciò chiarito, e analizzando esclusivamente la disciplina delle circostanze aggravanti che rileva in questa sede, l'art. 63, comma 3 c.p. prevede quanto segue: «[q]uando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. [...]».

Il comma quattro del medesimo articolo stabilisce invece quanto segue: «[s]e concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla».

Riguardo l'interpretazione del comma 4, dell'art. 63 del codice penale, la Corte di cassazione ha chiarito che l'aumento di pena facoltativo sino a un terzo dallo stesso previsto per le altre concorrenti circostanze aggravanti a effetto speciale è unico a prescindere dal numero delle stesse (Cass. n. 46210/2023).

L'art. 66 del codice penale stabilisce poi i seguenti limiti generali per gli aumenti di pena in caso di concorso di più circostanze aggravanti: «Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63, né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-*bis*».

Per effetto di tale disciplina, dunque, ove concorrano più circostanze a efficacia speciale, il giudice dovrà individuare la più grave di essa, ossia quella che determina un aumento più elevato del massimo edittale, e sulla pena risultante dall'applicazione della suddetta aggravante potrà operare un unico aumento di pena, appunto facoltativo, fino a un terzo, a prescindere dal numero delle altre circostanze aggravanti a efficacia speciale. Diversamente, ove concorrano una circostanza a efficacia speciale e una o più circostanze a effetto comune, il giudice dovrà operare prima l'aumento per la circostanza a efficacia speciale e, sulla pena risultante, dovrà operare tanti aumenti obbligatori della pena quante sono le circostanze a effetto comune.

All'origine di tale disciplina vi è, dunque, l'intenzione del legislatore di contenere, al di là dei limiti generali di cui all'art. 66 del codice penale, gli aumenti di pena in caso di concorso di più circostanze a efficacia speciale. Determinando le circostanze a efficacia speciale un aumento di pena più significativo rispetto a quello delle circostanze a effetto comune, ove non operasse il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale, vi sarebbe infatti il rischio di un aumento eccessivo ed esponenziale della pena rispetto a quella base e, ciò, è bene ripeterlo, al di là dei limiti generali di cui all'art. 66 del codice penale.

La coerenza e la razionalità di tale assetto normativo entrano tuttavia in crisi allorché concorrano circostanze a efficacia speciale e circostanze a effetto comune con aumento fisso di un terzo. Vi sono infatti circostanze aggravanti a effetto comune, come tali non soggette alla disciplina dettata per le circostanze a efficacia speciale dall'art. 63, comma 4 del codice penale, le quali, invece che comportare un aumento della pena fino a un terzo, determinano un aumento fisso di un terzo.

In questi casi l'irragionevolezza della disciplina risiede nel fatto che ove a un soggetto sia contestata una determinata circostanza a efficacia speciale e altre circostanze a efficacia speciale meno gravi, l'aumento di pena per le altre aggravanti a efficacia speciale sulla pena stabilita per la prima aggravante sarà facoltativo e sarà modulabile fino a un terzo, mentre, in caso di concorso tra la medesima circostanza a efficacia speciale e una circostanza a effetto comune con aumento fisso di un terzo, sulla pena risultante all'esito dell'applicazione della prima aggravante dovrà essere operato un aumento di pena obbligatorio e in misura fissa di un terzo. In questo modo, dunque, il soggetto al quale siano contestate circostanze aggravanti giudicate più gravi dal legislatore, e in ipotesi anche in numero maggiore, riceverà un trattamento sanzionatorio meno severo rispetto a quello riservato al soggetto al quale siano contestate aggravanti meno gravi, e in ipotesi anche inferiori nel numero.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2025, è intervenuta una prima volta a «correggere» tale irrazionale disciplina con riferimento alla circostanza aggravante a effetto comune con aumento fisso di un terzo della recidiva



semplice di cui all'art. 99, comma 1 del codice penale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

Nella motivazione di tale sentenza, la Corte costituzionale ha riscontrato una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza della disciplina in questione (evidente nel caso sottoposto atteso che il soggetto al quale, oltre alla concorrente circostanza a efficacia speciale, in luogo della recidiva semplice, costituente un'aggravante a effetto comune con aumento fisso di un terzo, fosse stata contestata la recidiva aggravata di cui all'art. 99, commi 2 e 3 del codice penale o la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 del codice penale, costituenti aggravanti a effetto speciale, avrebbe ricevuto un trattamento sanzionatorio più favorevole), e della sproporzione della pena in concreto applicabile e una violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, atteso che l'irrogazione di «una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non può essere percepita dal suo destinatario come una pena giusta, e non può quindi assolvere alla funzione rieducativa».

Ad analoghe conclusioni, ad avviso dello scrivente, può giungersi con riferimento al caso del concorso tra circostanze a efficacia speciale e la circostanza aggravante a effetto comune con aumento fisso di un terzo di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale.

Al riguardo è da rilevare che la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale applicabile al caso di specie, comporta l'aumento fisso di un terzo ove il fatto di violenza sessuale sia commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, anche adottivo, o il tutore.

In base alla legislazione vigente, e salvo dimenticanze da parte dello scrivente, tale circostanza a effetto comune può concorrere con le circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo e secondo periodo del codice penale, le quali prevedono rispettivamente un aumento della pena della metà ove la persona offesa del reato di violenza sessuale non abbia compiuto gli anni quattordici e un raddoppio della pena ove la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci, con le diverse forme di recidiva aggravata e reiterata di cui all'art. 99 commi 2, 3 e 4 del codice penale (le quali prevedono rispettivamente un aumento fino alla metà, della metà e di due terzi) e, sebbene si tratti di un'ipotesi di certo non frequente, e con la circostanza a effetto speciale di cui all'art. 604-ter del codice penale, ove il fatto sia commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (aumento fino alla metà).

Ebbene, ove concorrano diverse tra le circostanze aggravanti a effetto speciale sopra elencate, a prescindere dal numero di esse, il trattamento sanzionatorio sarà nella quasi totalità dei casi più favorevole rispetto all'ipotesi in cui concorra una sola di esse oltre alla circostanza a effetto comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale.

Per attenerci al caso che ci occupa, in caso di concorso tra la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo periodo del codice penale (aumento della metà) e la circostanza di cui 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale, la pena minima in concreto irrogabile al netto delle diminuzioni per il rito è infatti pari ad anni dodici di reclusione (pena base di anni sei, aumentata per la circostanza di cui 609-ter, comma 2, primo periodo del codice penale ad anni nove, aumentata per la di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale ad anni dodici di reclusione).

Ove invece, oltre alla medesima circostanza a effetto speciale di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo periodo del codice penale, concorra una delle recidive aggravate di cui all'art. 99, commi 2 e 3 c.p. (aumento rispettivamente fino alla metà o della metà), la recidiva reiterata non aggravata (aumento della metà) o la circostanza di cui all'art. 604-ter del codice penale, (aumento fino alla metà), ovvero più tra le suddette aggravanti, tutte da ritenersi normativamente più gravi rispetto alla circostanza attenuante a effetto comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale, la pena sarebbe più tenue (pena base di anni sei di reclusione, aumentata della metà ad anni nove per la più grave delle aggravanti a effetto speciale e ulteriore aumento facoltativo fino a un terzo, dunque anche solo di un solo giorno, per tutte le altre aggravanti).

Il fatto che al soggetto al quale siano contestate aggravanti meno gravi e, in ipotesi, in numero inferiore, abbia un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a soggetto al quale siano contestate aggravanti più gravi e, in ipotesi, in numero maggiore, comporta ad avviso dello scrivente un possibile profilo di manifesta irragionevolezza, il quale può portare all'applicazione di una pena sproporzionata, non individualizzata rispetto al disvalore dei fatti e come tale, percepita come ingiusta dal condannato e, pertanto, inidonea ad assolvere alla sua funzione rieducativa.

E ciò in contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione.



Ciò risulta evidente con riferimento al caso di specie atteso che, stante l'insussistenza di concorrenti circostanze attenuanti, pur partendo da una pena base contenuta nel minimo edittale di anni sei di reclusione, per effetto delle contestate aggravanti si arriverebbe ad una pena finale di anni dodici di reclusione, da ridurre poi per il rito, eccessivamente severa pur a fronte della indubbia gravità del fatto, essendo preclusa allo scrivente la possibilità di modulare l'aumento di pena per la circostanza aggravante a effetto comune sulla pena risultante dall'applicazione della circostanza a effetto speciale e di pervenire così ad una pena finale più equa, più razionale e con maggiore efficacia rieducativa.

Questo giudice non ignora il fatto che, considerato che l'art. 609-ter, comma 1 n. 5 c.p. prevede un'ulteriore circostanza a effetto comune con aumento fisso di un terzo ove il fatto sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, la normativa risultante dall'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale presenterebbe ulteriori possibili profili di irragionevolezza determinati proprio dalla sentenza della Corte adita.

Nel caso di violenza sessuale commessa da un ascendente nei confronti di soggetto che non ha compiuto gli anni quattordici con pena in ipotesi contenuta nel minimo, al netto di riduzioni per riti alternativi, la pena minima sarebbe infatti pari ad anni nove e giorni uno di reclusione (pena base di anni sei, aumentata per la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 609-ter, comma 2, primo periodo del codice penale ad anni nove di reclusione e con successivo aumento facoltativo sino a un terzo per l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 1 del codice penale), mentre nel meno grave caso di violenza sessuale commessa da un ascendente nei confronti di soggetto di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni la pena minima sarebbe più elevata, e precisamente pari ad anni dieci, mesi otto di reclusione (pena base di anni sei di reclusione, aumentata ad anni otto di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 5 del codice penale, aumentata ad anni dieci, mesi otto di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale).

Ciò, tuttavia, ad avviso dello scrivente, non può portare al rigetto della presente questione, atteso che l'eventuale riscontrato profilo di irragionevolezza della normativa di risulta potrà essere eventualmente corretto sollevando un'ulteriore questione di legittimità costituzionale.

Per i motivi esposti si ritiene dunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad affetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1) c.p., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

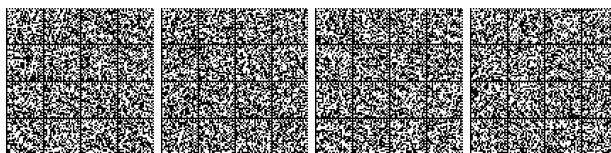
2.3. Stante il chiaro tenore letterale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, il quale prevede che, in caso di concorso di circostanze a efficacia speciale (ossia circostanza a effetto comune e circostanza autonome) e di circostanze a effetto comune, l'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto comune, come quella di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., si opera sulla pena stabilita per la circostanza a efficacia speciale, è infine evidente l'impossibilità di pervenire ad alcuna interpretazione costituzionalmente conforme di tale disposizione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953,

solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1) del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla».

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione con modalità telematica degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni.



Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza agli avvocati Gianfranco Oppes e Marco Palmieri del Foro di Sassari, in proprio e per il loro assistito ex art. 157-bis del codice di procedura penale, al difensore della persona offesa avvocato Nicola Andrea Oggiano a norma dell'art. 33 disp. att. del codice di procedura penale, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Sassari, 16 giugno 2026

Il Giudice per l'udienza preliminare: DE LUCA

26C00139

N. 117

Ordinanza del 22 giugno 2026 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Scodellaro & Ottogalli S.r.l. contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

- Impresa e imprenditore – Incentivi pubblici – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Divieto generale di contribuzione – Inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado – Esclusione dal divieto di contribuzione per gli incentivi concessi alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa.**
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, comma 5.

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE QUARTA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5014 del 2024, proposto da Scodellaro & Ottogalli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;

Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) n. 00015/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.

A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi.

A.1. L'oggetto del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 30 dicembre 2022 e depositato in pari data, proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

del decreto n. 2309/GRFVG del 17 novembre 2022 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità



dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, avente a oggetto «LR 13/2014, art. 26 e LR 15/2014, art. 9, commi da 26 a 34 - contributi in conto capitale per il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo - beneficiario: Scodellaro & Ottogalli S.r.l. (pratica RIUPI/14112) - recupero parziale somme erogate», con cui si disponeva la revoca parziale del contributo in conto capitale di euro 155.990,70, erogato a mezzo i decreti numeri 5393/2016 e 3038/2019 per l'esecuzione di un intervento di recupero, riqualificazione o riuso di un immobile sito nel territorio del Comune di Latisana, al fine di realizzare sei alloggi residenziali e quattro garage;

della nota prot. 0249254/P/GEN del 17 novembre 2022, ad oggetto «LR 13/2014, art. 26 e LR 15/2014, art. 9, commi da 26 a 34 – domanda contributo n. 14112/RIUPI – intervento di recupero, riqualificazione o riuso di immobile in Comune di Latisana – notifica decreto revoca parziale contributo e richiesta restituzione somme», recante richiesta di restituzione di una parte delle somme erogate entro il 31 dicembre 2022;

della presupposta nota prot. 0034324/P del 16 maggio 2022, ad oggetto «L.R. 13/2014 - art. 26, e L.R. 15/2014 - art. 9, commi da 26 a 34. Domanda di contributo n. 14112/RIUPI. Intervento di recupero, riqualificazione o riuso di immobile sito in Latisana. Contributo di euro 194.000,00 concesso con decreto n. 5393/TERINF del 15 novembre 2016 ed erogato anticipatamente con decreto n. 3038/TERINF dell'8 luglio 2019. Richiesta di integrazione alla rendicontazione»;

del modello «A-bis» richiesto ai fini della rendicontazione, approvato con decreto del direttore del servizio edilizia.

La società ricorrente ha chiesto anche la declaratoria della infondatezza della pretesa restitutoria formulata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

A.2. Esposizione delle vicende di fatto.

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15 («Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007») ha previsto la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico.

I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile del contributo sono stati stabiliti con apposito regolamento attuativo, approvato con d.P.Reg. 18 febbraio 2015, n. 036/Pres.

La società Scodellaro & Ottogalli S.r.l., nella dichiarata qualità di proprietaria di un immobile compreso nel novero di quelli suscettibili di ammissione al contributo, presentava domanda sulla base del bando per l'anno 2015.

A conclusione della istruttoria, con decreto n. 5393/TERINF del 15 novembre 2016, la Regione concedeva alla predetta società un contributo per la somma complessiva di euro 194.000,00, di cui euro 180.000,00 per la parte residenziale ed euro 14.000,00 per la parte non residenziale, in relazione a lavori dell'importo complessivo di euro 1.256.537,67.

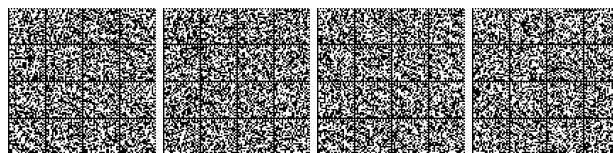
La società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. otteneva anche l'anticipo della erogazione del contributo concesso (decreto n. 3038 dell'8 luglio 2019).

In sede di rendicontazione emergeva che la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. aveva appaltato l'esecuzione dei lavori alla società Costruzioni Scodellaro S.r.l., avente un socio in comune con la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l.

Con nota prot. 34324 del 16 maggio 2022, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia comunicava alla società beneficiaria del contributo in oggetto che:

le spese relative alle prestazioni effettuate dalla società Costruzioni Scodellaro S.r.l. non erano ammissibili a contributo, in quanto effettuate in violazione del divieto di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 7/2000;

le spese pari a euro 6.333,63 (corrisposte al Comune di Latisana) e le spese pari a euro 2.159,73 (corrisposte all'avvocato Spanò) non erano ammissibili, in quanto non riconducibili alle spese elencate nell'art. 4, comma 4 del regolamento regionale sopra richiamato.



Con nota del 24 giugno 2022, la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l., pur riconoscendo lo stralcio delle spese corrisposte al Comune di Latisana e all'avvocato Spanò, contestava l'inammissibilità delle spese relative alle prestazioni effettuate dalla società Costruzioni Scodellaro S.r.l., evidenziando che quest'ultima e la ditta beneficiaria del contributo regionale erano soggetti giuridici autonomi e diversi e allegando, a sostegno di quanto dedotto, un parere legale.

Con il provvedimento impugnato (decreto n. 2309/GRFVG del 17 novembre 2022), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia confermava l'inammissibilità del contributo, per effetto di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale 7/2000, per le spese relative alle prestazioni effettuate dalla società Costruzioni Scodellaro S.r.l., in quanto Gianni Scodellaro era risultato socio unico della società Costruzioni Scodellaro S.r.l. e titolare di quote consistenti della società Scodellaro & Ottogalli S.r.l.

La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedeva quindi a rideterminare l'importo del contributo concesso in 38.009,30 euro.

A.3. Il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso per motivi aggiunti e la sentenza del Tribunale amministrativo regionale impugnata dinanzi a questo Consiglio.

La società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. ha impugnato il provvedimento regionale di revoca parziale del contributo e gli altri atti (sopra richiamati) davanti al Tribunale amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia, chiedendone l'annullamento con quattro articolati motivi; ha chiesto anche l'accertamento della infondatezza della pretesa restitutoria formulata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si è costituita nel giudizio di primo grado la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo la reiezione nel merito delle domande formulate dalla parte ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23 maggio 2023 e depositato in pari data, la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. ha impugnato anche il decreto del direttore del Servizio edilizia n. 3369/TERINF del 26 luglio 2019, recante la «Riapprovazione modulistica aggiornata per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo» («modello A», indicante la documentazione di spesa; «modello A-bis», inerente dichiarazione di altri soggetti che sostengono la spesa oltre all'intestatario della domanda di contributo; «modello I-bis», inerente la certificazione delle spese per le imprese che rendicontano la spesa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000; «modello L» di richiesta di proroga o di fissazione dei termini, ai sensi dell'art. 64-bis della legge regionale n. 14/2002).

Il provvedimento sopravvenuto è stato censurato dalla parte ricorrente con due motivi.

Con sentenza 15/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, il Tribunale amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia ha respinto sia il ricorso introduttivo del giudizio sia il ricorso per motivi aggiunti, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

B. I motivi di ricorso in appello.

Con ricorso in appello, notificato in data 21 giugno 2024 e depositato in giudizio in pari data, la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. ha impugnato davanti a questo Consiglio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia n. 15/2024, formulando cinque motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che la revoca parziale del contributo disposta con il provvedimento impugnato sarebbe contraria alla lettera e alla *ratio* della previsione di cui all'art. 31, legge regionale n. 7/2000 e che la predetta disposizione normativa non sarebbe rilevante nel caso di specie, in quanto il divieto generale di contribuzione sarebbe applicabile alla sola fase di concessione del contributo, mentre il contratto di appalto tra la società beneficiaria del contributo e la società esecutrice dei lavori è stato stipulato successivamente alla concessione del contributo.

Con il secondo motivo di gravame, la società appellante reputa disancorata dal dato normativo (e, in particolare, dalla previsione dell'art. 12 del d.P.Reg. n. 036/Pres. del 18 febbraio 2015, che contiene l'elenco dei casi di revoca del contributo) la motivazione di rigetto del secondo motivo di ricorso introduttivo del giudizio, con il quale si era censurata la revoca del contributo in questione, in quanto disposta per un caso non espressamente previsto dal regolamento regionale e, quindi, in difetto dei presupposti normativi.

Con il terzo motivo di gravame, la società appellante si duole del rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale aveva sostenuto che nel caso in esame non fosse configurabile alcun rapporto di controllo tra la società Scodellaro & Ottogalli S.r.l. e la società Scodellaro Costruzioni S.r.l.



Il fatto che, nel caso di specie, infatti, uno dei soci della Scodellaro & Ottogalli S.r.l. (peraltro, non il socio di maggioranza) fosse il socio unico della società Scodellaro Costruzioni S.r.l. sarebbe stato giuridicamente irrilevante, atteso che si tratta di due soggetti giuridici differenti, tra i quali non sussiste alcuna forma del collegamento e/o del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Con il quarto motivo di gravame, la società appellante si duole della reiezione del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale aveva evidenziato che, all'atto della concessione del contributo e anche al momento della sua erogazione anticipata, la Regione Friuli-Venezia Giulia non aveva ritenuto in alcun modo necessaria l'applicazione dell'art. 31, legge regionale n. 7/2000.

In altri termini, nella fase di concessione del contributo, l'Amministrazione regionale si sarebbe totalmente disinteressata delle successive modalità di realizzazione dell'intervento ammesso al contributo; solo successivamente sarebbe maturata una diversa lettura interpretativa dell'art. 31, legge regionale n. Friuli-Venezia Giulia 7/2000, sulla base della quale l'Amministrazione regionale ha ritenuto di revocare parzialmente il contributo concesso.

L'Amministrazione regionale sarebbe incorsa nella violazione dell'auto-limite (rappresentato dai contenuti specifici del decreto di concessione del contributo n. 5393/TERINF del 15 novembre 2016, che non indicano alcuna operatività dell'art. 31, legge regionale n. FVG 7/2000 per le fasi successive a quella della concessione), oltre che del principio generale che impone alla Amministrazione di comportarsi secondo buona fede nei confronti degli amministrati, (principio) che ha il suo fondamento normativo nell'art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art. 97 della Costituzione.

L'orientamento interpretativo sarebbe cambiato solamente nel 2019 (per effetto del decreto del 26 luglio 2019, n. 3369/TERINF, con il quale è stato approvato il modello «A-bis» per la rendicontazione delle spese ammesse al contributo), con la conseguenza che la società si sarebbe vista revocare la contribuzione senza averne alcuna colpa, né responsabilità.

A giudizio della società appellante, sarebbe illegittima la revoca, così come la introduzione del modello «A-bis» per la rendicontazione, comparso nel sito regionale solo nel 2019, quando la società aveva già assunto le proprie determinazioni in ordine alla esecuzione dei lavori.

Con il quinto motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti, con i quali si era censurata la nuova modulistica adottata dalla Regione.

A giudizio dell'appellante, l'approvazione della nuova modulistica (modello A 1-bis) sarebbe illegittima, in quanto supportata da motivazione apparente («atteso che a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati e alle modifiche apportate al regolamento disciplinante il procedimento contributivo, si è riscontrata la necessità di aggiornare alcuni modelli in uso necessari alla rendicontazione dei contributi da parte dei beneficiari») e distonica rispetto alle reali volontà perseguite dalla Amministrazione regionale, essendo invece fondata su una nuova e più rigorosa interpretazione dell'art. 31 legge regionale n. FVG 7/2000, che avrebbe indotto gli uffici regionali a richiedere ai soggetti beneficiari dei contributi pubblici qualche cosa di più e di diverso, rispetto a quanto originariamente indicato.

L'introduzione della nuova modulistica avrebbe violato il principio del legittimo affidamento; se l'appellante avesse avuto contezza del nuovo orientamento della Regione Friuli-Venezia Giulia, avrebbe provveduto alla esecuzione diretta dei lavori.

Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, la società appellante ha evidenziato che la questione dedotta in giudizio deve essere esaminata in relazione alla sopravvenuta legge regionale 6 agosto 2025 n. 12, che, all'art. 3, comma 5, dispone:

«Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli incentivi concessi, anche attraverso risorse statali e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa».



Tale norma evidenzierebbe che il rischio speculativo è neutralizzato e l'interesse pubblico è salvaguardato, laddove l'Amministrazione regionale effettui una «valutazione di congruità della spesa».

Nel caso di specie, i costi dell'intervento sarebbero stati determinati sulla base di un capitolato redatto su prezzario ufficiale e validati in sede di istruttoria dalla stessa Amministrazione regionale, che li ha ritenuti congrui ai fini della concessione del contributo.

La nuova disposizione normativa esprimerebbe un principio generale di ragionevolezza e proporzionalità che deve orientare l'interprete nell'applicazione dell'art. 31 legge regionale n. FVG 7/2000 con riguardo a tutte le fattispecie.

La *ratio* della norma sarebbe quella di evitare interventi speculativi in danno all'ente concedente; tale finalità sarebbe pienamente soddisfatta quando i valori di appalto corrispondono a quelli validati dalla Regione stessa sulla base di prezzari ufficiali.

Sostenere il contrario, significherebbe aderire a un formalismo anacronistico e irragionevole, che penalizza l'attività imprenditoriale, senza che vi sia alcuna lesione dell'interesse pubblico.

In via subordinata, la società ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, legge regionale n. FVG 12/2025, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'inapplicabilità del divieto di contribuzione ai soli settori agricolo, forestale e ittico.

Tale limitazione introdurrebbe una palese e irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole giustificazione per cui un'impresa agricola possa legittimamente affidare lavori a una società collegata a fronte di una spesa congrua, mentre un'impresa edile o immobiliare, a parità di condizioni (contributo pubblico, lavori affidati a soggetto collegato, spesa certificata come congrua), debba subire la revoca del beneficio.

La differenziazione basata unicamente sul settore economico di appartenenza del beneficiario sarebbe arbitraria e priva di fondamento logico-giuridico, configurando un eccesso di potere legislativo per irragionevolezza.

All'udienza pubblica del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

C. Questione di legittimità costituzionale della previsione legislativa di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tale questione.

C.1. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

1. Il Collegio ritiene di indicare le ragioni di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che saranno di seguito esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la rilevanza debba avere i requisiti dell'attualità (Corte costituzionale, 10 giugno 2016, n. 134) e della non implausibilità alla stregua della motivazione offerta dal rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67).

2. Con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, l'art. 31 della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, rubricato «Divieto generale di contribuzione», come modificato dall'art. 19, legge regionale n. 24 maggio 2004 n. 14, recita:

«1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore».

La norma è stata oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore regionale, in sede di interpretazione autentica e di adozione di previsioni normative di rango legislativo di natura derogatoria.

L'art. 12, comma 4, della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, dispone:

«4. In via di interpretazione autentica dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro».



L'art. 13, comma 2, della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2018, n. 29, recita:

«2. Il Presidente della Regione è autorizzato, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a disporre con proprio atto, di propria iniziativa, la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione».

L'art. 3, comma 77, della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2019, n. 24, reca la seguente disposizione:

«77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi».

3. Con sentenza 8 aprile 2024, n. 3200, questo Consiglio ha stabilito che «la finalità della disposizione appare quella di prescrivere una reale alterità tra i beneficiari e coloro che realizzano l'intervento; ossia si vuole evitare che il medesimo contributo economico produca – in considerazione della posizione dei soci – un duplice beneficio: quello connesso alla percezione del medesimo e quello connesso alla realizzazione dei lavori. In altri termini, sembra logico ritenere che tale disposizione serva a sancire l'impossibilità di utilizzare i soldi ricevuti con i contributi attraverso società che in qualche modo sono collegate alla società beneficiaria del contributo stesso. La «rilevanza ai fini della concessione degli incentivi» cui fa riferimento la norma, è quindi elemento idoneo a perimetrare gli effetti del beneficio. Ne consegue che non si può verificare, come paventa l'appellante, che la partecipazione a qualunque società comprometta la concessione del beneficio; nello specifico è evidente come una impresa di costruzioni *ex se* svolga un ruolo rilevante ai fini per i quali (il recupero di immobili) è concesso il contributo».

4. Applicando le coordinate ermeneutiche ora indicate, il provvedimento appare esente da aspetti di illegittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 31, legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7. Tuttavia, come sopra evidenziato, l'art. 3, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, rubricato «Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna», al comma 5, ha aggiunto la seguente disposizione normativa:

«5. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli incentivi concessi, anche attraverso risorse statali e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa».

In definitiva, in questo articolato contesto normativo, la nuova disposizione legislativa esclude dalla applicazione del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000 gli «incentivi concessi, anche attraverso risorse statali e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa».

5. La disposizione legislativa regionale sopra richiamata è sopravvenuta rispetto agli atti impugnati e, tuttavia, essa assume rilevanza in ordine alla definizione del presente giudizio. Il Collegio ritiene infatti che, in diretta applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento (Corte costituzionale, 13 giugno 2022, n. 145; 4 luglio 2013, n. 170; 5 aprile 2012, n. 78; 24 luglio 2009, n. 236), la disposizione del 2025, pur non potendo qualificarsi come norma di interpretazione autentica, trovi applicazione sia ai contributi erogati dopo la sua entrata in vigore sia a quelli concessi in un momento precedente ma naturalmente solo alle fattispecie ivi espressamente indicate, attesa la precisa elencazione compiuta dalla legge regionale.

6. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, reputa il Collegio che la norma in questione non possa essere applicata estensivamente, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, a tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici regionali, nei casi in cui sussista una valutazione di congruità della spesa degli investimenti effettuati con il concorso delle risorse pubbliche.



La lettura interpretativa sostenuta dalla parte appellante si pone in contrasto con il dato letterale della norma regionale che circoscrive l'ambito di applicazione della deroga al divieto di contribuzione di cui all'art. 31, legge regionale n. 7/2000, solo in favore delle «imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa».

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, le norme che prevedono agevolazioni o benefici economici a carico della finanza pubblica sono considerate di natura eccezionale o speciale e, quindi, di stretta interpretazione; ne consegue che non possono essere applicate per analogia o estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore (*cf.* Cassazione civile, Sezioni unite, 22 settembre 2016, n. 18574; 5 giugno 2015, n. 11373).

Sulla base dei principi sopra richiamati, la norma legislativa sopravvenuta della Regione Friuli-Venezia Giulia non può essere applicata estensivamente, al di fuori del perimetro individuato dal legislatore regionale e, conseguentemente, la società appellante non può beneficiare del regime derogatorio previsto per le sole «imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni», che non incorrono nel divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31, della legge regionale n. 7/2000, qualora sia comprovata la congruità della spesa sostenuta per l'esecuzione degli investimenti ammessi a contribuzione.

7. Di qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, che consente alle sole imprese agricole, forestali, e ittiche e alle loro associazioni di dimostrare la congruità della spesa sostenuta con il concorso di incentivi pubblici, sottraendosi al divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Come sopra evidenziato, la previsione normativa sopravvenuta non è applicabile alla società appellante, che non rientra nel novero delle imprese previste dalla norma e rispetto alla quale non è ammissibile, per i principi sopra richiamati, una applicazione estensiva della deroga al divieto di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

L'impossibilità di estendere in via interpretativa l'applicazione della norma anche alla società appellante comporterà che essa sarà tenuta a restituire una parte del contributo ricevuto, anche nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni da parte della Regione sulla congruità della spesa sostenuta dalla società con i finanziamenti ricevuti.

D. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

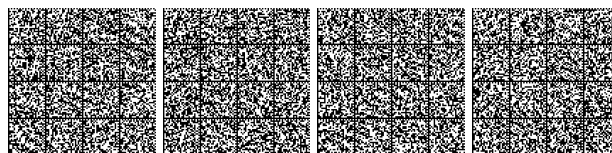
1. Il Collegio reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12.

2. Il legislatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la predetta disposizione, ha limitato alle sole «imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni» la possibilità di derogare al divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, qualora sia comprovata la congruità della spesa sostenuta per l'esecuzione degli investimenti ammessi a contribuzione.

Tale distinzione non appare giustificata e compatibile con i principi costituzionali, in quanto anche le imprese agricole, le imprese forestali e quelle ittiche operano sul mercato secondo logiche lucrative e di massimizzazione del profitto, con la conseguenza che non si ravvisano, sul piano sostanziale, le ragioni per le quali la possibilità di sottrarsi al divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31, legge regionale n. 7/2000, attraverso la verifica della congruità della spesa sostenuta, sia stata prevista solo per le predette categorie di imprese e non con riguardo a tutti gli operatori economici, indipendentemente dal settore di appartenenza, che beneficino o hanno beneficiato della contribuzione regionale.

D'altra parte, la possibilità per la Regione di verificare *ex post* la congruità della spesa sostenuta dall'operatore economico beneficiario del contributo regionale, indipendentemente dal settore economico in cui opera il beneficiario, esclude ragionevolmente la possibilità di fenomeni speculativi, a danno della finanza pubblica e quindi della collettività.

3. Giova osservare che costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte costituzionale il principio secondo il quale, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore (nazionale e regionale), le norme che prevedono la erogazione di contributi economici a carico della Finanza pubblica o comunque delle utilità e dei vantaggi apprezzabili sul piano economico in favore di soggetti privati debbono rispettare il principio di uguaglianza, il principio di ragionevolezza/proporzionalità e di coerenza o congruità con la finalità perseguita (*cf.* Corte costituzionale, 4 novembre 2025, n. 164; 25 luglio 2022, n. 186; 29 marzo 2021, n. 49; 7 luglio 2006, n. 274).



In particolare, nella sentenza n. 186/2022, la Corte costituzionale ha chiarito che, sebbene goda di ampia discrezionalità in materia di contributi pubblici, il legislatore deve rispettare il divieto di discriminazione arbitraria (l'attribuzione di una utilità ad una singola impresa o ente deve fondarsi su una causa specifica e ragionevole che giustifichi la concessione del privilegio rispetto ad altri soggetti che si trovano in condizioni analoghe) e il principio di ragionevolezza (la concessione di benefici per una impresa o una determinata categoria di imprese deve essere sorretta da interessi generali, come da ragioni di tutela della cultura, della salute o dell'economia nazionale).

In materia di finanziamenti pubblici (*rectius*, con oneri a carico della Finanza pubblica), i principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, che hanno il loro fondamento normativo nell'art. 3 della Costituzione, si interpretano nel senso che il legislatore non può distribuire risorse in modo arbitrario o incoerente con la finalità perseguita.

Sotto altro profilo, le norme in materia di contributi economici erogati alle imprese debbono essere proporzionate alla finalità perseguita dal legislatore e alla situazione sostanziale dei beneficiari e non possono operare disparità di trattamento ingiustificate tra soggetti giuridici che svolgono attività simili o assimilabili.

In subiecta materia, il principio di ragionevolezza è strettamente collegato al principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione), al principio di sostenibilità finanziaria (art. 81 della Costituzione) e al principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), sotto il profilo della neutralità concorrenziale.

In altri termini, i principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza impongono in materia di finanziamenti pubblici alle imprese che le scelte legislative siano coerenti con le finalità perseguite, non arbitrarie nella selezione dei beneficiari, proporzionate negli effetti e rispettose del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, per violazione degli articoli 3, 41, 81 e 97 della Costituzione e conseguentemente dei principi di uguaglianza sostanziale, di ragionevolezza e non discriminazione, di sostenibilità finanziaria, di libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della neutralità concorrenziale, nonché di buon andamento. Non si dovrebbe infatti sfuggire a questa alternativa: o è illegittima la norma di favore destinata alle imprese agricole, ittiche e forestali o è illegittima la norma nella parte in cui tale esenzione non si applica a tutte le altre tipologie di imprese.

E. Rimessione delle questioni di legittimità costituzionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e comunicata anche al Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta):

i) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, nei sensi e nei termini indicati in motivazione;*

ii) *sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio;*

iii) *dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità;*



iv) *ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;*

v) *riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.*

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente;
Luigi Furno, consigliere;
Paolo Marotta, consigliere, estensore;
Rosario Carrano, consigliere;
Eugenio Tagliasacchi, consigliere.

Il Presidente: NERI

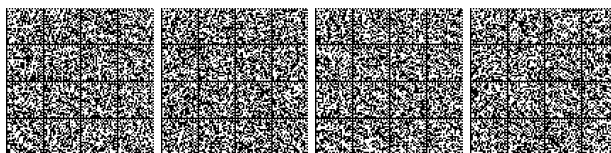
L'estensore: MAROTTA

26C00140

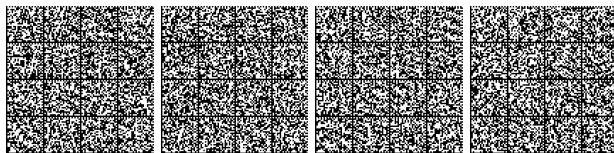
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-033) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

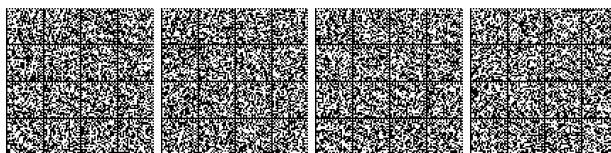
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

